



(Omissis).

21R00316

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2021, n. 15.

**Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo n. 138 Speciale del 30 luglio 2021)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 15

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 53/4 del 21 luglio 2021;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

legge regionale 30 luglio 2021, n. 15:

FINANZIAMENTO ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 95/1999, LEGGE REGIONALE N. 49/2017, LEGGE REGIONALE N. 20/2019, ART. 41 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2020, ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2020 - ED ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E NORMATIVO.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

